Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 110° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 10 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1392.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino montano del torrente Cordevole in provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione generale della Comunità montana agordina di Belluno e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno in data 16 gennaio 1965, per la classifica — quale comprensorio di bonifica montana — del territorio del bacino montano del torrente Cordevole della superficie di ha. 79.874 ricadente nella provincia di Belluno,

Vista la corografia su scala 1 : 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del bacino montano del torrente Cordevole, in provincia di Belluno — della superficie di ha. 79.874 ed il cui perimetro è riportato con una linea di color verde nella citata corografia su scala 1 : 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1968

SARAGAT

SEDATI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 19. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1393.**

Parziale inclusione dell'abitato di Craco (Matera), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800, con il quale l'abitato di Craco, in provincia di Matera, è stato aggiunto agli abitati indicati nella tabella *E*) annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane);

Considerato che da indagini geologiche più approfondite, recentemente eseguite, è emerso che l'abitato di Craco si estende in parte su terreni che possono ritenersi stabili e indenni da dissesti non solo nel tempo presente ma anche per lungo periodo a venire purchè si proceda ad un organico piano di consolidamento;

Ritenuta l'opportunità che, limitatamente a tale parte dell'abitato di Craco, l'intervento dello Stato sia

diretto — anzichè al trasferimento — al consolidamento parziale dell'abitato medesimo ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Craco, in provincia di Matera, è aggiunto, a norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), con esclusione della zona tinteggiata in tinta gialla e delimitata da interlinee in nero, come da annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, zone per la quale rimane operante il trasferimento disposto dal citato decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1394**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 39. — Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1. Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
*2. Anatomia umana;
*3. Botanica farmaceutica;
*4. Chimica fisica;
*5. Chimica generale ed inorganica;
**6. Chimica organica I;
*7. Fisica;
8. Fisiologia generale;
*9. Istituzioni di matematiche;
10. Microbiologia e igiene.

Triennio:

11. Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12. Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
*13. Biochimica applicata;
*14. Chimica biologica;
*15. Chimica degli alimenti;
*16. Chimica farmaceutica applicata;
*17. Chimica farmaceutica e tossicologica I;
*18. Chimica farmaceutica e tossicologica II;
**19. Chimica organica II;
*20. Farmacologia e farmacognosia;
21. Impianti dell'industria farmaceutica;
22. Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23. Metodi fisici in chimica organica;
24. Saggi e dosaggi farmacologici;
*25. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

*Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
Chimica dei prodotti dietetici;
Chimica dei prodotti cosmetici;
Impianti per laboratori galenici;
Zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al III anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 14. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. **1395.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle fortificazioni, fabbricati e delle opere in genere destinati alla difesa, già costruiti dalla Marina militare nel comune di Castelvolturno, località Torre Volturno, in provincia di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, già costruiti dalla Marina militare nel comune di Castelvolturno, località Torre Volturno, in provincia di Caserta, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari, all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 21. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Società assicuratrice industriale » S.p.a., con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la domanda della « Società assicuratrice industriale » S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Società assicuratrice industriale » S.p.a., con sede in Torino:

Tariffa 4, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 34, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa 72 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni in base ad un parametro determinato, su contratti con adeguamento automatico;

Condizioni particolari di polizza, per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(782)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1969.

Nomina dei membri del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, per il quinquennio 1969-1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il comitato di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto comitato, ed in particolare l'art. 3 che stabilisce in un quinquennio la durata in carica dei suoi membri;

Considerata la necessità di provvedere, per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974, al rinnovo del suddetto comitato, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri, enti ed organizzazioni sindacali di cui al terzo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato;

Decreta:

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini — di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — è composto, per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974, come segue:

Dato dott. Bernardo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Verginelli prof. Cataldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Del Vecchio dott. Leopoldo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Barocas dott. Silvio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Tarantola prof. Clemente, in rappresentanza della Accademia della vite e del vino;

Garoglio prof. Piergiovanni, in rappresentanza della Accademia della vite e del vino;

Cosmo prof. Italo, esperto in materia di viticoltura ed enologia;

Mattia dott. Mario, esperto in materia di viticoltura ed enologia;

Carpenè dott. enot. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione enotecnici italiani;

Garrone dott. Ercole, in rappresentanza dell'Ordine nazionale assaggiatori vino;

Emo Capodilista dott. Umberto, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Leopardi Dittaiuti on. dott. Giulio, per l'Italia centrale, in rappresentanza degli agricoltori;

Margotti dott. Giuseppe, per l'Italia meridionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Prearo on. dott. Roberto, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Marescalchi dott. Claudio, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Arlini dott. Massimo, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Arletti William, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Tabet prof. Duccio, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Galfano dott. Giuseppe, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Pavesio enot. Giuseppe, in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

Visani dott. Lino, in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

Folonari ing. Nino, in rappresentanza degli industriali vinicoli;

Migliorisi dott. Salvatore, in rappresentanza degli esportatori vinicoli;

Niederbacher dott. Antonio, in rappresentanza dei commercianti grossisti vinicoli;

Dettori dott. Renato, in rappresentanza dei produttori di vini speciali;

Bonfardeci Francesco, in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino;

Del Giudice on. prof. Ernesto, in rappresentanza dell'Unione nazionale consumatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1969.

Nomina del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il comitato di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1966, con il quale è stato provveduto alla nomina — in sostituzione del prof. Giovanni Dalmasso, dimissionario — del sen. Paolo Desana a presidente del comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto-

ed, in particolare, l'art. 3 che fissa in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Considerato che in data 6 gennaio 1969 il presidente, il vice presidente ed i membri del comitato cessano dalla carica per scadenza del quinquennio di cui allo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1675 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il comitato per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sopra citato, occorre nominare il presidente del comitato medesimo;

Decreta:

Il sen. Paolo Desana è confermato nella carica di presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974.

Roma, addì 25 gennaio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 38 del 20 gennaio 1964, con il quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada di collegamento della strada statale n. 16 Adriatica con il lungomare di Tortoreto, della lunghezza di km. 0+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1163 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 0+500 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(879)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 623 del 27 ottobre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di proporre la classificazione tra le provinciali della strada intercomunale: « Madonna della Valle » dall'abitato di Gualdo Cattaneo alla provinciale Torgiano-Bevagna presso Cantalupo, della lunghezza complessiva di km. 12+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1159 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 12+800 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(878)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Emissione dei buoni ordinari del tesoro per il mese di febbraio 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1969 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 febbraio 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1969
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 353

(1231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 87, foglio n. 78, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Bobba Pietro avverso la reiezione del gravame gerarchico dallo stesso proposto contro la qualifica di «insufficiente» attribuitagli dal preside della scuola media di Cigliano (Vercelli) per l'anno scolastico 1965-66.

(917)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 316, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa D'Angelo Rosaria n. Sigona, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Ragusa, che ha respinto il gravame gerarchico della medesima insegnante in ordine alla mancata valutazione della qualifica di «ottimo» relativa all'anno scolastico 1961-62, in sede di compilazione della graduatoria provinciale degli insegnanti elementari di ruolo da assegnare alla scuola media.

(918)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 332, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Allegro Rachele, avverso la decisione 1° aprile 1965 adottata dal provveditore agli studi di Caserta su un gravame gerarchico proposto per l'annullamento di un richiamo scritto rivoltole dal preside della scuola media di S Arpino.

(919)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1968, registro n. 86, foglio n. 315, è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Di Iorio Maria, avverso la decisione del provveditore agli studi di Terni che ha respinto il gravame gerarchico dalla medesima proposto contro la punizione disciplinare della «censura» inflittale dal preside della scuola media di Montecastrilli.

(920)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1968, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal sig. Paolo Foresio contro il provvedimento ministeriale in data 16 giugno 1964, con il quale veniva respinta l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere lo svincolo di un terreno di sua proprietà sito nel comune di Manduria (Taranto).

(957)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1969, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.867.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(921)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1969, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(922)

Autorizzazione al comune di Lodè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1969, il comune di Lodè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(952)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1969, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.735.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(951)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.012.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(857)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.236.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(858)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1969, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(950)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.694.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(859)

Autorizzazione al comune di Castronuovo Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Castronuovo Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.604.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(860)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Castelgrande (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.748.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(861)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.092.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(862)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.436.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(863)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 21 agosto 1967 al 27 agosto 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	15.421
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	938	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	938	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	938	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	938	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.040	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	7.620	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% .	3.687	zero	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.607	zero	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	1.311	zero	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% .	663	zero	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	15	102	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	544	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43%	zero	1.496	zero	zero	6.682	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*) .	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15% .	2.851	7.343	1.108	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15% e inferiore o uguale al 27%	2.851	7.343	1.108	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10% ed inferiore o uguale all'11% .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	27.500
	73	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50% .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	30.000
	75	3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18% .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	31.875
	78	4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24%	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% .	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero(*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero(*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero(*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	16.870 (*l*)	zero	zero	16.870
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	12.078	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	6.622	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	10.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56%	2.188	10.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	10.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	10.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi t
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.85:
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.85:

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 0 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in p del miscuglio. *Qualora non sia possibile in tal modo provvedere* alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitat quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'aml della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodc Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non su il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti es da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e m di 2 batteri coliformi per grammo. *L'ammissione in questa sottovoce* è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto Ministro per le finanze

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono qu della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto glob sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcol in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati mem e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievc lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 *quale risulti:*

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l porto di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti app dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun preli soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabil *dal Ministro per le finanze.*

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certific di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle segu annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabi *per le provenienze da Paesi terzi* dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circ zione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un sup mento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osserva delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . : da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell. . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11432)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, a tredici posti di infermiera fisioterapista e a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio degli stabilimenti termali.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami, presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a tredici posti di infermiera fisioterapista — categoria esecutiva — ruolo « infermiere fisioterapiste delle case di cura »;

a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio degli stabilimenti termali — categoria esecutiva — ruolo « tecnici specializzati degli stabilimenti termali ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge, e non inferiore a:

21 anni per le candidate al concorso a tredici posti di infermiera fisioterapista;

18 anni per i candidati al concorso a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio;

b) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare (per i soli candidati al concorso a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio);

f) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;

g) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Inoltre, le candidate al concorso a tredici posti di infermiera fisioterapista dovranno risultare in possesso del diploma di fisioterapista conseguito in seguito alla frequenza del relativo corso di specializzazione di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Infine i candidati al concorso a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio dovranno dimostrare d'aver prestato servizio quale tecnico di laboratorio per almeno 2 anni presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici. Detto requisito deve risultare da apposito attestato rilasciato dalle competenti autorità, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età: la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedovi di caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.).

I dipendenti a rapporto d'impiego e di lavoro, in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero, Ufficio V, Sezione I) in Roma 00100, viale dell'Agricoltura - EUR, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendono partecipare ad entrambi i concorsi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per sostenere le prove d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove stesse, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali - Termini modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda — con elenco in duplice copia — i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici saranno nominate dal Presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potranno essere suddivise in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice di ciascun concorso, consisteranno:

Per il concorso a tredici posti di infermiera fisioterapista:

in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale su nozioni di fisiochinesiterapia.

La prova orale inoltre verterà anche su nozioni generali sulla organizzazione sanitaria degli enti previdenziali italiani con particolare riferimento a quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il concorso a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio:

in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, sui seguenti argomenti:

prelevamento, accettazione, conservazione e preparazione dei materiali patologici; mezzi di sterilizzazione, di disinfezione e di distruzione dei materiali infetti;

strisci di materiali patologici, inclusione di pezzi anatomici preparati per la colorazione; prelievo di materiale di autopsia da animali da esperimento;

uso del microscopio e del microtomo;

funzionamento dei termostati e delle autoclavi;

preparazione di soluzioni coloranti e comuni;

preparazione di soluzioni titolate;

prelevamento del sangue e di organi dagli animali di laboratorio;

materiali e loro uso per le prove sierologiche;

manutenzione e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio;

allestimento delle più comuni ricerche che si compiono nei laboratori di chimica biologica e di fisio-patologia;

uso delle bilance di precisione;

determinazioni colorimetriche e dosaggi di alcuni costituenti dei principali liquidi organici;

campo di applicazione dei metodi di elettroforesi e di spettrofotometria (elementi).

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata e comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammessi alle altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove di esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) i combattenti od equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale

deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare (solo per i vincitori del concorso a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio);

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Inoltre le vincitrici del concorso a tredici posti di infermiera fisioterapista dovranno produrre il diploma di infermiera fisioterapista conseguito in seguito alla frequenza del relativo corso di specializzazione di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto l'amministrazione ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.
Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Il presidente: Fanelli

Allegato

(Carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura. — EUR - 00100 Roma.

. . l . . sottoscritt . . . .
(Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . . a . . . . il . . . . . .
. . . . (2) domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso a . . . posti di . . . . .

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito il . . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .
(indirizzo della scuola o istituto)

e) di essere in possesso del diploma di infermiera fisioterapista conseguito in seguito alla frequenza del relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, svoltosi presso . . . . in . . . . dal . . . . al . . . . (5);

f) di poter far valere il requisito di cui all'art. 2 del bando di concorso per il quale allega il relativo attestato rilasciato dalla competente autorità (6);

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . (6);

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . . (7);

i) di essere residente nel comune di . . . . . . provincia di . . . . (8).

. . l . . sottoscritt . . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . è dispost . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (10)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Solo per le candidate al concorso a tredici posti di infermiera fisioterapista.

(6) Solo per i candidati al concorso a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio.

(7) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Visto, *il presidente*: FANELLI

(825)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4710 in data 11 luglio 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 1° gennaio 1968;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 7627 del 25 ottobre 1968;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ragone Vito	punti	71,446
2. Chiappano Silvio	»	67,825
3. Polito Luciano	»	65,320
4. Maga Tito	»	63,270
5. Foschi Giancarlo	»	61,433
6. Nai Giacomo	»	60,325
7. Carena Mario	»	59,541
8. Rezzani Giuseppe	»	58,786
9. Tacconi Giuseppe	»	57,516
10. Guidi Giovanni	»	57,235
11. Rolandi Carlo	»	56,483
12. Fiori Luigino	punti	56,116
13. Moglia Francesco	»	52,866
14. Leonarduzzi Della Chiave Mario	»	52,766
15. Serra Biagio	»	52,762
16. Busca Alessandro	»	52,717
17. Monitillo Enrico	»	52,258
18. Sala Emilio	»	50,977
19. Spalla Franco	»	50,958
20 Sacchi Giovanni	»	50,910
21. Corato Pietro	»	49,966
22. Biscotti Tommaso	»	48,001
23. Ferrara Celestino	»	47,600
24. Panetta Amedeo	»	46,784
25. Giacomotti Romano	»	45,800
26. Bagliani Giuseppe	»	42,741
27. Porcaro Benito	»	42,508
28. Stagni Gabriele	»	42,433

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211, il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 13 gennaio 1969

Il medico provinciale: RUBERTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 88 del 13 gennaio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 4710 dell'11 luglio 1968, per nove posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 1° gennaio 1968;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ragone Vito: Vigevano - 2ª zona;
2) Chiappano Silvio: Varzi consorziata con Bagnaria e Menconico;
3) Polito Luciano: Pavia - frazione Mirabello;
4) Maga Tito: Codevilla;
5) Foschi Giancarlo: Casei Gerola;
6) Nai Giacomo: Olevano di Lomellina;
7) Carena Mario: Cassolnovo;
8) Rezzani Giuseppe: Verrua Po consorziata con Rea;
9) Tacconi Giuseppe: S. Damiano al Colle.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 13 gennaio 1969

Il medico provinciale: RUBERTO

(637)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.